



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 132 DEL 14/04/2026

OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DELL'INTERO IMMOBILE SITO AL CIV. 20 DI VIA SAN GIOVANNI BATTISTA E INTERDIZIONE DI AREE ESTERNE PRIVATE LUNGO IL PERIMETRO DELLO STABILE, CAUSA AMMALORAMENTO DIFFUSO DI PARTI ARCHITETTONICHE.

CONTESTUALE REVOCA PARZIALE DELLE MISURE INTERDITTIVE PER IL PIAZZALE ADIBITO A PARCHEGGI - A ECCEZIONE DELLA COPERTURA DELL'INTERCAPEDINE AERATA LUNGO I LATI SUD E OVEST - E PER LA SOLA STANZA ADIBITA A SACRESTIA, A SEGUITO DI MESSA IN SICUREZZA PARZIALE ATTESTATA DA TECNICO ABILITATO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 21/03/2026, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un pronto intervento presso l'edificio sito in Via San Giovanni Battista civ. 20 – sul retro della Chiesa della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo - a seguito di richiesta dei Vigili del Fuoco, intervenuti a causa di situazioni di pericolo di vario tipo relativamente all'immobile sopra citato;
- in sede di sopralluogo congiunto con il Caposquadra e con il Funzionario di Guardia dei Vigili del Fuoco all'interno dell'edificio, per quanto di competenza dell'Ufficio Pubblica Incolumità si poteva prendere visione di:
 - fessurazioni diffuse sulle volte, verosimilmente in cannicciato intonacato;
 - cavillature nelle murature portanti e nelle tramezzature degne di approfondimenti tecnici;
 - parti architettoniche oggetto di demolizione e non ripristinate;

Documento sottoscritto digitalmente

- durante il sopralluogo si è potuto inoltre prendere visione di criticità diffuse per gli impianti elettrico e gas;
- durante il sopralluogo in esterna si sono riscontrati inoltre, sempre a vista:
 - l'ammaloramento della copertura dell'intercapedine aerata - lato parcheggio – realizzata in sole lastre di pietra di luserna;
 - il degrado del cornicione, di porzioni della facciata in fase di distacco e degli infissi esterni della struttura;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, di concerto con il Funzionario di Guardia dei Vigili del Fuoco, si sono disposti - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato – la chiusura e lo sgombero dell'intero immobile sito al civ. 20 di via San Giovanni Battista nonché l' interdizione di aree esterne private adibite a parcheggio – e ingresso dello stesso - lungo i lati ovest e sud nonché del giardino posto sul lato est dello stabile.

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 21/03/2026 – rif. prot. 0149810.U del 25/03/2026 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da nota prot. n. 0143839.U del 23/03/2026;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente *ad interim* della Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 21/03/2026 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e, successivamente, con la nota prot. 0143839.U del

Documento sottoscritto digitalmente

23/03/2026 - la chiusura e lo sgombero con divieto di accesso - fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione – per l'intero edificio sito al civ. 20 di via San Giovanni Battista e l'interdizione di aree esterne private lungo il perimetro del palazzo stesso.

Vista la dichiarazione di avvenuta messa in sicurezza parziale - prot. n. 0154818.E del 28/03/2026 - nella quale il tecnico incaricato attesta le condizioni di sicurezza per la sola Sacrestia - all'interno dell'immobile sgomberato – nonché per le aree esterne presso il parcheggio, a esclusione della copertura dell'intercapedine aerata lungo il perimetro dell'immobile, lato parcheggio e ingresso carrabile;

Preso atto altresì che, in ragione della Dichiarazione di messa in sicurezza parziale sopra presentata, l'Ufficio Pubblica Incolumità ha revocato parzialmente le disposizioni interdittive e di sgombero - di cui alla nota prot. 0143839.U del 23/03/2026 – con nota prot. 0156277.U del 30/03/2026;

Dato atto che del provvedimento di revoca parziale delle disposizioni interdittive e di sgombero è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sopra citata nota prot. 0156277.U del 30/03/2026 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

ORDINA CONTESTUALMENTE

la revoca parziale delle disposizioni di sgombero dell'edificio al civ. 20 di Via San Giovanni Battista per il solo locale adibito a Sacrestia dell'adiacente Chiesa della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo nonché la revoca parziale delle disposizioni interdittive per le sole aree esterne adibite a parcheggio e ingresso dello stesso - ad eccezione della copertura dell'intercapedine aerata - come meglio rappresentato nell'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

- la sistemazione abitativa temporanea delle persone che non possono accedere alla loro abitazione in seguito all'evento di cui sopra, nel caso in cui non siano in grado di provvedere autonomamente, con spese a carico della Civica Amministrazione, prevedendo fin d'ora che potrà essere prorogato il supporto abitativo ai nuclei familiari sulla base dell'eventuale perdurare dello stato di necessità, per coloro che nel frattempo non siano riusciti a trovare autonoma collocazione;
- che la Civica Avvocatura avvii quanto necessario per il recupero delle spese sostenute dalla Amministrazione Comunale in relazione all'evento in oggetto a carico dei responsabili dell'evento calamitoso, così come verranno individuati nelle competenti sedi;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Ponente;
- al Municipio 6 Medio Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare Cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

ORDINANZA DELLA SINDACA

OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DELL'INTERO IMMOBILE SITO AL CIV. 20 DI VIA SAN GIOVANNI BATTISTA E INTERDIZIONE DI AREE ESTERNE PRIVATE LUNGO IL PERIMETRO DELLO STABILE, CAUSA AMMALORAMENTO DIFFUSO DI PARTI ARCHITETTONICHE.

CONTESTUALE REVOCA PARZIALE DELLE MISURE INTERDITTIVE PER IL PIAZZALE ADIBITO A PARCHEGGI – A ECCEZIONE DELLA COPERTURA DELL'INTERCAPEDINE AERATA LUNGO I LATI SUD E OVEST - E PER LA SOLA STANZA ADIBITA A SACRESTIA, A SEGUITO DI MESSA IN SICUREZZA PARZIALE ATTESTATA DA TECNICO ABILITATO.

ALLEGATO GRAFICO




Figura 1: individuazione di massima delle aree esterne oggetto di interdizione e per le quali si resta in attesa di messa in sicurezza attestata da tecnico abilitato:

- Giardino lato est 
- Copertura intercapedine aerata a quota parcheggio 